

REGOLAMENTO (CE) N. 1241/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 929/2006 in ordine al quantitativo disponibile per il quale possono essere presentate domande di titoli di importazione per taluni prodotti del settore del pollame per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994⁽³⁾, approvato con la decisione 2006/333/CE del Consiglio⁽⁴⁾, i quantitativi previsti per i contingenti aperti dal regolamento (CE) n. 1251/96 sono stati modificati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2006.

- (2) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 929/2006 della Commissione, del 22 giugno 2006, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di giugno 2006 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96⁽⁵⁾, e adeguare i quantitativi disponibili per il periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre 2006 proporzionalmente ai quantitativi fissati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato del regolamento (CE) n. 929/2006 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1179/2006 (GU L 212 del 2.8.2006, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 23.6.2006, pag. 17.